



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

27893-21

Composta da:

ROSA PEZZULLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1046/2021
ALFREDO GUARDIANO	- Relatore -	UP - 09/04/2021
BARBARA CALASELICE		R.G.N. 28318/2019
ALESSANDRINA TUDINO		
ELENA CARUSILLO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 17/04/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI

che ha concluso chiedendo

udito il difensore

## FATTO E DIRITTO

Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Cagliari confermava la sentenza con cui il tribunale di Oristano, in data 5.4.2017, aveva condannato (omissis) alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 582, co. 2, in relazione all'art. 585, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di (omissis) .

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 420 ter, c.p.p., in quanto la corte territoriale ha omesso di prendere in considerazione la censura difensiva volta a far valere la violazione del diritto di difesa operata dal giudice di primo grado, che non ha riconosciuto l'esistenza di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato all'udienza del 5.4.2017, pur avendo la difesa prodotto in tale sede, a sostegno della propria richiesta di rinvio della trattazione, certificato medico del 29.3.2017, in cui si attestava che il (omissis) era affetto da lombosciatalgia con necessità di "riposo e cure per almeno trenta giorni" e si prescriveva l'assunzione di farmaci per la cura della suddetta patologia.

3. Con requisitoria scritta del 24.3.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Con conclusioni scritte pervenute a mezzo di posta certificata il 23.3.2021 (omissis), (omissis) , (omissis) e (omissis) , nella loro qualità di eredi legittimi della parte civile (omissis) , nel frattempo deceduto, per mezzo del loro difensore di fiducia, avv. (omissis) (omissis) , chiedono che il ricorso del (omissis) venga dichiarato inammissibile o rigettato, depositando anche nota delle spese sostenute nel grado, di cui chiedono la rifusione.



Con nota pervenuta a mezzo di posta certificata il 29.3.2021, il difensore di fiducia del ricorrente, avv. (omissis), formula conclusioni in relazione a tal (omissis), ricorrente avverso una diversa sentenza pronunciata dalla corte di appello di Cagliari, oggetto di scrutinio innanzi alla Sesta Sezione Penale di questa Corte di Cassazione.


4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza del motivo che lo sorregge.

Ed invero l'istanza con cui il difensore chiedeva il rinvio della trattazione dell'udienza del 5.4.2017 innanzi al tribunale di Oristano, per come riportata in ricorso, risulta assolutamente generica (e, pertanto, non poteva essere accolta dal giudice di primo grado), limitandosi in essa il suddetto difensore a rappresentare che il (omissis) non era in grado di comparire a causa di una lombosciatalgia, che, come si è detto, gli imponeva riposo e cure farmacologiche per almeno trenta giorni.

Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, solo l'impossibilità per l'imputato o per il difensore di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute, integra l'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, che impone il rinvio dell'udienza (cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. 4, n. 13102 del 21/12/2018, rv. 275285; Cass., Sez. 3, n. 48270 del 07/06/2018, rv. 274699).

Tale non era la situazione in cui versava il (omissis), in quanto nel certificato medico attestante la condizione di lombosciatalgia, non veniva affermata l'impossibilità per l'imputato di lasciare l'abitazione e partecipare al processo, né veniva prescritta a quest'ultimo di osservare una immobilità completa, ma solo riposo e cure, per cui tale condizione non rappresentava una controindicazione assoluta alla comparizione del ricorrente in udienza, che non avrebbe comportato il compimento di sforzi tali da esporlo a gravi ed inevitabili rischi per la sua salute.

Senza tacere, peraltro, che il relativo motivo di impugnazione, era stato prospettato in appello termini assolutamente generici, tali, dunque, da



giustificare la mancata risposta sul punto da parte della corte territoriale.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), nonché alla rifusione delle spese in favore degli eredi della parte civile costituita, che si liquidano in complessivi euro 2800,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che liquida in euro 2800,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 9.4.2021.

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

